



COMUNE DI GIUNGANO

(Provincia di Salerno)

Piazza Vittorio Veneto 9, 84050 GIUNGANO (SA)

Tel. 0828-880285 - Fax 0828-880220 – <http://www.comune.giungano.sa.it>

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI LOTTI INSERITI NEL PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.)

Approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 26/07/2007

ART. 1
FINALITA'

1. Il Comune di Giungano, allo scopo di favorire lo sviluppo delle attività artigianali, industriali, commerciali, e di servizi in genere, predispone il piano di insediamento nelle zone a tal fine individuate nel P.R.G. e, successivamente nel Piano Urbanistico comunale di cui alla L.R. n. 16/2004.
2. In attuazione dei predetti piani di insediamento, il Comune di GIUNGANO procede all'acquisizione delle aree necessarie per cederle successivamente per la realizzazione di edifici destinati esclusivamente alle attività produttive come sopra individuate.
3. Sono esclusi dal bando gli impianti di produzione, impiego, trattamento o deposito relative alle seguenti voci, riportate nell'elenco delle industrie insalubri approvato con D.M. 5 settembre 1994, Parte I – Industrie di prima classe: lettera A n. 70 (gas tossici), lettera B n. 9 (amianto), n. 50 (esplosivi), e 101 (rifiuti tossici nocivi), lettera C n. 13 (impianti e laboratori nucleari) e n. 14 (inceneritori).- Sono esclusi anche gli impianti di vagliatura e stoccaggio rifiuti solidi.
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge 865/71, come modificato dall'art. 49, comma 17, della legge 27.12.1997 n. 449 e dell'art. 3 delle norme di attuazione del P.I.P., il Comune assegna le aree per la realizzazione degli impianti produttivi, mediante la cessione in proprietà o in diritto di superficie.

ART. 2
MODALITA' DI CESSIONE DELLE AREE

1. Al fine di procedere all'assegnazione dei lotti, il Comune di Giungano provvede alla pubblicazione di un apposito bando di concorso per la cessione delle aree P.I.P., entro trenta giorni dalla data in cui ne ha piena disponibilità.
2. Il bando, approvato con determinazione del responsabile del servizio, deve indicare:
 - a) l'elenco dei lotti disponibili e la superficie di ogni singolo lotto;
 - b) il prezzo di cessione di ogni singolo lotto, con indicazione della quota relativa all'acquisizione del lotto e di quella riferita alle opere di urbanizzazione, nonché i termini e le modalità di pagamento;
 - c) i parametri di valutazione delle istanze di assegnazione avuto riguardo agli obiettivi e finalità della relazione di cui alla lett. e) e gli eventuali ulteriori criteri di priorità
 - d) i tempi e le modalità di utilizzo del lotto, i vincoli e le prescrizioni previste a pena di decadenza della assegnazione e/o risoluzione della convenzione, nonché le condizioni relative ai successivi trasferimenti di diritti reali sui lotti in assegnazione che dovranno essere idonee ad evitare fenomeni di carattere speculativo;
 - e) l'obbligo di corredare l'istanza di assegnazione di una relazione di massima indicante gli obiettivi d'impresa che si intendono raggiungere, l'occupazione prevista, esistente ed eventualmente aggiuntiva, e di una scheda tecnica illustrativa della tipologia di intervento prevista con specificazione delle superfici da impegnarsi e della vocazione d'uso (superficie coperta, superficie scoperta, area lavorazioni, laboratori, uffici, ecc.), che giustifichi la richiesta di assegnazione dell'area, e la misura della superficie richiesta;
 - f) lo schema della convenzione tipo.
3. Il prezzo al mq. delle aree da cedere in proprietà o in diritto di superficie viene stabilito dal Consiglio Comunale, in misura pari al costo per metro quadrato sostenuto dall'amministrazione comunale per la loro acquisizione, maggiorato della quota percentuale di incidenza per metro quadrato delle spese per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.
4. La delibera del Consiglio comunale di cui al comma 3 potrà prevedere per singoli lotti, in ragione alla loro posizione rispetto alle infrastrutture del PIP, delle dimensioni e delle caratteristiche, un prezzo di cessione maggiore o minore in misura pari al 20% del costo di cui al comma 3; in ogni caso, il ricavo delle cessioni deve coprire i costi complessivi di cui al comma 3.

ART. 3 SOGGETTI DESTINATARI

1. I soggetti che intendono richiedere l'assegnazione di uno o più lotti nel Piano degli insediamenti produttivi devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti minimi che dovranno essere comprovati con la documentazione di cui al successivo art. 6 e nei termini stabiliti dal Bando di assegnazione:

- a) iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- b) assenza, per il titolare ditta individuale e per gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di condanne con sentenza passata in giudicato per reati che incidano sulla moralità professionale per i quali è prevista una pena detentiva non inferiore ad anni uno;
- c) non trovarsi in stato di fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, o altra situazione equivalente, né di aver attivato procedure in tal senso.

ART.4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

1. I soggetti interessati all'assegnazione dei lotti possono presentare istanza al Sindaco entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del Bando all'Albo Pretorio del Comune.

2. L'istanza deve essere trasmessa al Comune esclusivamente a mezzo servizio postale con raccomandata A.R., in plico sigillato con la seguente indicazione: "Bando per l'assegnazione di lotti nel Piano degli Insediamenti Produttivi",

3. Ciascun soggetto potrà concorrere alla cessione in proprietà o in diritto di superficie dei lotti compresi nel Piano, avendone i titoli ai sensi del presente Regolamento e del relativo Bando di assegnazione.

ART. 5 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA.

1. La domanda di assegnazione di lotti nel Piano degli Insediamenti Produttivi deve essere redatta in conformità al modello riportato in allegato al Bando di assegnazione.

2. La domanda dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione, resa nelle forme del D.P.R. n. 445/2000:
· che l'impresa concorrente non si trova in nessuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la P.A.

· che l'impresa concorrente si impegna, a pena di decadenza, in caso di assegnazione di lotti, a sottoscrivere l'atto di assegnazione nei modi e tempi previsti all'art. 12 del presente Regolamento.
· Che l'impresa concorrente ha piena conoscenza e consapevolezza delle prescrizioni del presente regolamento e del bando e le accetta senza eccezione o riserva alcuna;

3. Alla domanda occorrerà allegare la seguente documentazione:

A. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, dal quale risulti che l'impresa non si trovi in stato di fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, o altra situazione equivalente, né di aver attivato procedure in tal senso. Predetto certificato dovrà recare anche il "nulla osta" antimafia ai sensi dell'art. art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575.

B. certificato generale del casellario giudiziale:

- del titolare e del direttore tecnico per le imprese individuali;
- del legale rappresentante e di tutti i soci, nonché del direttore tecnico, se l'impresa è una società in nome collettivo o equiparata;

- del legale rappresentante e di tutti i soci accomandatari, nonché del direttore tecnico, se l'impresa è una società in accomandita semplice o per azioni;
 - di tutti i soci per le società cooperative e degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, per le S.r.l. e per le S.p.A.;
- C. un piano di fattibilità (Business-plan) dell'intervento che si propone, nel quale siano indicati:
- a) una valutazione della fattibilità dell'attività proposta;
 - b) una previsione motivata di impiego di unità lavorative (esistenti ed eventualmente aggiuntive);
 - c) una previsione motivata dei tempi di realizzazione;
 - d) una scheda tecnica illustrativa della tipologia d'intervento, con indicazione delle caratteristiche costruttive e tipologiche dei manufatti da realizzare, delle superfici e delle rispettive funzioni ed attività in esse previste;
 - e) eventuale presenza e consistenza di imprenditoria giovanile e/o femminile;
 - f) eventuale descrizione dei caratteri innovativi di prodotto e/o di processo;
 - g) la dichiarazione documentata del possesso di finanziamenti ai sensi di leggi regionali nazionali o di iniziative CEE;
- D. idonea documentazione comprovante le capacità economico/finanziarie del/i richiedente/i;
- E. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che l'impresa, non si trova in nessuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la P.A..
- D. dichiarazione attestante la completa conoscenza delle disposizioni del presente Regolamento, che sarà allegato al Bando di assegnazione.
3. I documenti di cui ai precedenti punti A e B potranno essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione ai sensi del D.P.R. n 445/2000.
4. Le società dovranno, inoltre, presentare copia autentica dello statuto e dell'atto costitutivo.

ART. 6 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

1. La commissione di valutazione è composta da almeno tre componenti, nominati dal Responsabile del Servizio Urbanistica scelti tra esperti, interni all'Ente Comunale o esterni.-
2. La presidenza della commissione spetta al responsabile del Servizio.

ART. 7 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La graduatoria è formulata e redatta dall'apposita Commissione in base ai criteri previsti nel Bando di assegnazione. Essa verrà predisposta attribuendo a ciascuna domanda un punteggio risultante dalla somma dei punti attribuiti a singoli requisiti, secondo le modalità appresso specificate.
2. Preliminarmente le domande verranno esaminate sotto i seguenti profili, attribuendo il seguente punteggio:

a) ai soggetti richiedenti che sono titolari di imprese con sede operativa nel Comune di Giungano le quali svolgono attualmente la loro attività produttiva in zone urbanistiche ove gli strumenti vigenti non ne consentirebbero l'operatività per esplicito contrasto con le destinazioni d'uso ivi consentite	punti 10
b) ai soggetti richiedenti che intendono insediare nuove attività nel comparto agro alimentare	punti 15
c) ai soggetti richiedenti che intendono ampliare la propria attività ricadente nel territorio del Comune di Giungano	punti 5
d) ai soggetti che intendono trasferire la propria attività in quanto frazionata in più sedi	punti 5

Verranno poi esaminati gli interventi proposti dai richiedenti sotto l'aspetto più specificamente imprenditoriale ed economico-finanziario, mediante la valutazione degli elementi di seguito riportati e l'attribuzione a ciascuno di essi di un punteggio contenuto fra i seguenti valori minimi e massimi:

e) fattibilità dell'attività proposta:	punti da 1 a 10
f) capacità economico-finanziaria:	punti da 1 a 10
g) previsione occupazionale	punti da 1 a 10
h) tempi di realizzazione dell'intervento	punti da 1 a 10
i) possesso di finanziamento ai sensi di leggi regionali o nazionali o di iniziative dell'Unione Europea	punti da 1 a 10
j) imprenditoria giovanile:	punti da 1 a 5
k) imprenditoria femminile:	punti da 1 a 5
l) innovazione di prodotto e/o di processo e ricerca	punti da 1 a 5

3. Il requisito di cui al punto f) dovrà essere comprovato da idonea documentazione allegata all'istanza. Gli altri requisiti dovranno risultare dal piano di fattibilità dell'intervento allegato alla domanda. I requisiti citati potranno essere ulteriormente dettagliati nel Bando di assegnazione.

4. La Commissione assegnerà a ciascuna domanda un punteggio unico complessivo dato dalla somma dei singoli punteggi attribuiti con i criteri di cui sopra.

5. La Commissione potrà sulla scorta della valutazione dei requisiti di cui innanzi, procedere anche, all'espressione di giudizio negativo per l'assegnazione e ciò mediante deposito agli atti di una idonea e dettagliata relazione motivata.

6. La graduatoria sarà formulata entro 40 giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal bando per la presentazione delle domande e pubblicata all'Albo pretorio del Comune. Di essa viene data comunicazione ai singoli partecipanti al bando.

7. La graduatoria potrà essere impugnata con ricorso al Responsabile del Servizio Urbanistica, entro il termine di 20 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio.

8. Il Responsabile del Servizio Urbanistica si pronuncia in merito ai ricorsi entro i successivi 20 giorni ed approva con determinazione la graduatoria definitiva.

ART. 8

CRITERI DI PREFERENZA

1. Tra più istanze concorrenti è data preferenza a quelle presentate da enti pubblici ed aziende a partecipazione statale nell'ambito dei programmi già approvati dal CIPE o dei contratti d'area.

2. In caso di parità di punteggio si ricorre al sorteggio pubblico quale criterio residuale.

ART. 9

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

1. Allo scopo di individuare i lotti da assegnare, i vari richiedenti dovranno indicare nella domanda quelli che ritengono di loro interesse ed idonei, sia per dimensioni che per destinazione d'uso, alla iniziativa imprenditoriale che propongono, secondo un ordine di preferenza. La idoneità dei lotti indicati nella lista di preferenze alla iniziativa proposta deve essere dimostrata dal richiedente stesso.

2. Potrà essere indicato un numero qualsiasi di preferenze riportandole in ordine di gradimento decrescente. In fase di assegnazione saranno rispettate le indicazioni fornite. Ove non risultasse disponibile nessuno dei lotti indicati nella lista di preferenze, il richiedente inserito in graduatoria potrà ottenerne uno tra quelli ancora disponibili, dichiarando il proprio gradimento.

3. Fermi restando i criteri di preferenza sugli altri richiedenti stabiliti al precedente art.8, i lotti sono assegnati ai soggetti inseriti in graduatoria secondo l'ordine d'inserimento.

ART. 10 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AREE

1. Le assegnazioni sono deliberate con atto dal Responsabile del Servizio Urbanistica, sulla scorta di una graduatoria predisposta dalla Commissione di valutazione.

2. La graduatoria approvata ha validità di anni due, a decorrere dalla data di esecutività del relativo atto dirigenziale.

3. Nei casi in cui non si concretizzasse il definitivo trasferimento in proprietà o in diritto di superficie delle aree assegnate, nei tempi e nei modi di cui al presente regolamento ovvero in caso di formale rinuncia degli aventi diritto, l'Amministrazione Comunale è tenuta a richiedere alle ditte utilmente collocate in graduatoria - fino ad esaurimento - l'eventuale disponibilità all'acquisizione delle aree interessate, inviando nota raccomandata con avviso di ricezione, cui dovrà essere data risposta nel termine tassativo di giorni dieci dalla ricezione (fa fede il timbro postale di spedizione).

4. La graduatoria è affissa all'Albo Pretorio.

ART. 11 CESSIONE IN PROPRIETA' - DIRITTO DI SUPERFICIE - CRITERI ESSENZIALI PER LE CONVENZIONI

1. Elementi essenziali da inserire nelle convenzioni da stipulare:

a) cessione in proprietà

a1. il corrispettivo della cessione e le modalità del relativo versamento;

a2. le caratteristiche costruttive e tipologiche dei manufatti da realizzare;

a3. i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di costruzione dei manufatti;

a4. la clausola espressa di decadenza dall'assegnazione e di risoluzione della convenzione, nel caso di mancato completamento dei lavori entro ventiquattro mesi continui dalla data della assegnazione, nonché di incameramento da parte del Comune di quanto versato quale corrispettivo e di acquisizione al patrimonio comunale del lotto e di quanto su di esso realizzato; il termine di 24 mesi è prorogabile su istanza di parte, una sola volta e per documentate ragioni di forza maggiore, per un periodo di dodici mesi;

a5. l'obbligo dell'assegnatario di rispettare le condizioni previste dal bando relative al trasferimento di diritti reali sull'area in assegnazione;

a6. l'obbligo del assegnatario di accollarsi le quote di spesa per la gestione e la manutenzione delle opere di urbanizzazione e dei servizi comuni.

a7. l'obbligo di partecipazione al consorzio degli assegnatari dei lotti nella singola area PIP per la gestione e manutenzione delle opere di urbanizzazione e dei servizi comuni del PIP, senza oneri per il Comune⁽¹⁾

a8. l'obbligo di rendere disponibile al comune, a titolo gratuito, il 50% della superficie della copertura dei manufatti per la installazione di impianti fotovoltaici e/o solari termici di proprietà comunale, tenendone conto in fase di progettazione.

b) diritto di superficie

- b1. durata del diritto di superficie;
- b2. divieto di trasferire il diritto di superficie sull'area ineditata;
- b3. casi di decadenza della convenzione;
- b4. modalità per la vendita; la locazione, leasing dei fabbricati realizzati;
- b5. sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi;
- b6. modalità per la definizione extragiudiziale di eventuali controversie;
- b7. modalità per il rinnovo del diritto di superficie e per la determinazione del corrispettivo;
- b8. l'obbligo di partecipazione al consorzio degli assegnatari dei lotti nella singola area PIP per la gestione e manutenzione delle opere di urbanizzazione e dei servizi comuni del PIP, senza oneri per il Comune⁽²⁾
- b9. l'obbligo di rendere disponibile al comune, a titolo gratuito, il 50% della superficie della copertura dei manufatti per la installazione di impianti fotovoltaici di proprietà comunale, tenendone conto in fase di progettazione.

(1) Il punto a7 trova applicazione per le aree PIP finanziate con fondi regionali

(2) Il punto b8 trova applicazione per le aree PIP finanziate con fondi regionali

ART. 12 MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il Servizio Urbanistica comunica al beneficiario, non oltre trenta giorni dalla esecutività della determinazione di assegnazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevuta, gli esiti della predetta assegnazione, oltre ai dati tecnici relativi alla individuazione del lotto, del costo complessivo, delle forme di pagamento e delle garanzie fidejussorie necessarie.
2. Entro trenta giorni dalla ricezione della nota di cui sopra, il beneficiario formula il proprio assenso con atto scritto.
3. Nei successivi trenta giorni l'area in oggetto è consegnata in possesso al beneficiario previo verbale di ricognizione redatto alla presenza del beneficiario stesso e dal Responsabile del Servizio Urbanistica.
4. La ditta assegnataria deve provvedere al pagamento nei modi e tempi seguenti:
 - a) 25% a titolo di caparra ed in acconto, contestualmente alla firma dell'accettazione del lotto;
 - b) 50% contestualmente alla firma dell'atto pubblico di trasferimento, che deve aver luogo entro novanta giorni dalla data della firma dell'accettazione, insieme alla presentazione di una fidejussione stipulata con primaria compagnia, per il rimanente 25%.- Detta fidejussione rimane in validità fino alla corresponsione di quanto ulteriormente dovuto;
 - c) 25% al momento del rilascio del permesso di costruire. La richiesta del permesso di costruire é presentata entro novanta giorni dalla firma dell'atto pubblico di trasferimento e deve essere esaminata dall'Ufficio Urbanistica e dalla competente Commissione Edilizia ove esista.-
5. Per i ritardi nei pagamenti si adottano le norme previste per il contributo di costruzione di cui all'art. 42 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.-
6. I lavori devono essere iniziati entro un anno dalla data di stipula dell'atto pubblico di trasferimento dell'area.

ART. 13
OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste nelle aree P.I.P. sono realizzate dalla Amministrazione Comunale attraverso i piani di attuazione.
2. L' assegnatario è obbligato a partecipare alle quote di spesa per la gestione e la manutenzione nell'area PIP delle opere di urbanizzazione e dei servizi comuni.

ART. 14
RISOLUZIONE DEI CONTRATTI

1. Il contratto di cessione delle aree in proprietà o in diritto di superficie è risolto senza necessità per il Comune di preavviso, nei seguenti casi:
 - a) qualora l'acquirente non provveda a prendere in consegna l'area nei termini stabiliti dal presente regolamento;
 - b) qualora l'assegnatario non presenti il progetto entro tre mesi dalla stipula dell'atto pubblico;
 - c) qualora il destinatario adibisca il fabbricato ad un uso diverso da quello previsto dal presente regolamento;
 - d) qualora il destinatario non osservi una qualsiasi delle norme e condizioni contenute nel presente regolamento;
 - e) per cause di forza maggiore.

ART. 15
PENALI

1. Sia nel caso che la ditta assegnataria non si presenti per la firma dell'atto pubblico di cessione nei termini previsti dal presente regolamento sia nel caso che non presenti il progetto entro tre mesi dalla stipula dell'atto pubblico di cessione, l'assegnazione è revocata e la caparra versata al momento dell'accettazione verrà incamerata dall'Amministrazione Comunale.
2. Negli altri casi di risoluzione del contratto di cessione, la quota per l'acquisizione dell'area già versata, e restituita con al riduzione del 40% (quaranta per cento) e le spese del nuovo trasferimento di proprietà alla Amministrazione Comunale graveranno sull'inadempiente.
3. In tutti i casi di rescissione del contratto, il beneficiario è tenuto a presentarsi in data da concordare, e comunque non oltre trenta giorni dalla richiesta di presentazione, per la stipula dell'atto di retrocessione a cura e spese del medesimo. Trascorso tale termine, il contratto deve intendersi decaduto e l'atto di decadenza può essere utilizzato per la retrocessione al patrimonio del lotto assegnato.

ART. 16
CESSIONE DI IMMOBILE

1. L'assegnatario in diritto di superficie o in diritto di proprietà non può cedere l'immobile a terzi ne il fabbricato realizzato per i primi dieci anni decorrenti dalla stipulazione dell'atto pubblico. Ne è possibile procedere, per lo stesso periodo, alla locazione degli stessi e/o alla costituzione di qualsiasi diritto reale di godimento.
2. Qualora in tale periodo di anni dieci, dovesse verificarsi il decesso o il fallimento del titolare e/o azienda, saranno applicate le norme del Codice Civile in materia.

ART. 17

OPERE NON ULTIMATE

1. L'Amministrazione Comunale, laddove l'assegnatario si trovi nell'impossibilità di ultimare l'edificio oggetto del permesso di costruire, può, con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale, motivata per la presenza di un pubblico interesse, attivare specifico provvedimento per il ritorno in possesso dell'area e dell'immobile in oggetto.
2. Con la medesima deliberazione è definito il prezzo del riscatto sulla base di una relazione tecnica predisposta dal Servizio Urbanistica:
3. La deliberazione in oggetto è notificata all'assegnatario, il quale può ricorrere al Responsabile del Servizio Urbanistico entro i successivi trenta giorni. Trascorso tale termine, senza che siano giunte osservazioni, l'atto deliberativo diviene titolo per il ritorno in possesso al patrimonio dell'area assegnata e dell'immobile.

ART. 18 SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese contrattuali e consequenziali relative ai contratti di cessione (ed eventualmente di retrocessione) sono a carico dei beneficiari.

ART. 19 TRASCRIZIONE REGOLAMENTO

1. Nei contratti di cessione delle aree deve essere trascritto o allegato il presente regolamento, per formarne parte integrante e sostanziale, in modo che tutte le norme in esso contenute siano opponibili a terzi.

ART. 20 FACOLTA' DI DEROGA

1. Nell'evenienza di istanze di insediamento di aziende o di loro consorzi di valenza nazionale e/o internazionale, ovvero di aziende o loro consorzi che introducano oggettivi elementi di innovazione e/o di forte valenza occupazionale e/o economica e/o ambientale, il Consiglio Comunale può disporre l'assegnazione diretta delle aree, disciplinandone gli specifici contenuti con apposita convenzione, il cui schema è dallo stesso Consiglio approvato contestualmente all'assegnazione dell'area.

ART. 21 NORME FINALI

1. Per quanto non previsto si fa riferimento alla Legge n. 865/1977 e alla Legge n. 167/1962, oltre alle norme del Codice Civile per quanto di competenza, e, per le aree PIP finanziate con fondi regionali, all'atto di indirizzo per l'acquisizione, assegnazione e gestione approvato con delibera G.R. n. 2090 del 17/11/2004 e successive modifiche.